

PER LA TUTELA DEL FOTOGRAFO

(estratti Legge 22.04.1941 n° 633 , G.U. 16.07.1941)

Sezione II Diritti relativi al ritratto

Art. 96.

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93.

Art. 97.

Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.

Art. 98.

Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la produzione, di un equo corrispettivo.

Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88.

Art. 88.

Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta.

Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il Ministro per la cultura popolare ⁽¹⁾, con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.

(1) Ora Presidente del Consiglio dei Ministri in seguito alla soppressione del Ministero della cultura popolare disposta dal D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163.

Art. 89.

La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.

Art. 90.

Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

- 1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
- 2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
- 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.

Consenso alla pubblicazione delle foto e revoca

Cassazione civile , sez. I, sentenza 19.11.2008 n° 27506

Il consenso alla pubblicazione della rappresentazione fotografica dell'immagine, previsto dall'art. 96 [legge 633/1941](#), costituisce un negozio unilaterale avente ad oggetto non il diritto personalissimo ed inalienabile all'immagine ma soltanto il suo esercizio. Se prestato senza alcuna limitazione oggettiva o soggettiva, rimane efficace fino a revoca.

Con sentenza del 19 novembre 2008, n. 27506, la Cassazione civile rigetta il ricorso presentato di una signora per il risarcimento dei danni morali e materiali cagionati dalla pubblicazione di una fotografia che la riguardava.

La fotografia in questione, che ritraeva la ricorrente di profilo a torso nudo, era stata scattata nel 1989 da un professionista (signor P.C.), al fine di promuovere la professione di modella della signora, poi abbandonata.

A distanza di cinque anni, la fotografia veniva pubblicata per mezzo d'affissioni murali di cartelloni di grandi dimensioni nel contesto di una campagna pubblicitaria di una nota società. L'attrice chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni in qualità di persona riconoscibilmente ritratta, che non aveva consentito nell'**attualità** alla specifica utilizzazione pubblicitaria.

L'agenzia che mise a disposizione per la campagna pubblicitaria del 1994 la foto della signora, documentava in giudizio l'acquisto dei diritti sulla fotografia dal signor P.C., che a sua volta produceva l'atto di cessione da parte della signora dei diritti patrimoniali sulla fotografia medesima.

Avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10603 del 2001 che respingeva le domande della signora, quest'ultima proponeva appello, deducendo che il suo generico iniziale consenso alla diffusione della sua immagine valeva soggettivamente solo a favore del fotografo destinatario e oggettivamente non si estendeva all'imprevedibile ipotesi di un così massiccio sfruttamento pubblicitario a fini di lucro da parte di terzi. Dopo cinque anni, inoltre, il consenso medesimo non poteva considerarsi attuale. Con sentenza del 25 luglio 2003, la Corte d'Appello di Milano respingeva il ricorso della signora, considerando che l'atto di cessione in favore del signor P.C., autore della fotografia, dei **diritti d'utilizzazione economica** della foto non poteva significare se non consenso all'esposizione, riproduzione e messa in commercio (art. 96, legge diritto d'autore).

L'utilizzazione pubblicitaria della stessa, inoltre, non poteva ritenersi oggettivamente imprevedibile per una modella o aspirante tale.

Con la sentenza in esame, la Cassazione civile, nel sottolineare che il **consenso** alla pubblicazione della propria immagine costituisce un **negozio unilaterale** avente ad oggetto non il diritto personalissimo ed inalienabile all'**immagine** ma soltanto il suo **esercizio**, rigetta il ricorso della signora escludendo la presenza di taciti limiti oggettivi o soggettivi al consenso prestato e di una tempestiva revoca del medesimo consenso.

Con queste argomentazioni, la Cassazione dichiara, pertanto, efficace il consenso precedentemente prestato dalla signora e legittimo l'uso che ne sia stato fatto in conformità alle previsioni contrattuali, accertabili dal giudice di merito con gli ordinari mezzi processuali. Si rinvia sull'argomento: Cass. civ., sez. I, 1 settembre 2008, n. 21995; [Cass. pen., sez. V, 22 luglio 2008 n. 30664](#).